



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 DEL 22/06/2020

Oggetto: RECUPERO LOCULI - REVOCA PER PUBBLICA UTILITÀ E STATO DI ABBANDONO

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di Giugno alle ore 13.00 e seguenti, nella sala delle adunanze del comune suddetto, in seguito a convocazione, si è riunita la giunta comunale alla presenza dei signori:

Nominativo	Carica	Presenze
COPPOLA Alessandro	Sindaco	P
MAURO Alessandro	Vice-Sindaco/Assessore	A
COPPOLA Ilaria	Assessore	P
DELL'UOMO Claudio	Assessore	P
LUDOVISI Camilla	Assessore	P
NOCE Maddalena	Assessore	P
RODA Marco	Assessore	A
TAMMONE Luca	Assessore	P

Con la partecipazione del Segretario Generale: Dott. Tullio DI ASCENZI

Il presidente, considerato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita il collegio alla trattazione dell'argomento indicato all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

che la nota l'insufficienza di spazi destinati alle sepolture rende necessario ed urgente intervenire per il recupero dei loculi contenenti salme tumulate da oltre 50 anni ai sensi:

- **dell'art 92 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285;**

che l'art. 48 (Revoca per pubblica utilità) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (delibera di C.C. n. 14 del 13/03/2008) *“Le sepolture individuali, la cui concessione sia stata rilasciata anteriormente al 10/02/1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21.10.1975 n. 803, conservano la durata stabilita nell'atto di concessione ai sensi delle norme generali e locali in vigore al momento della concessione, ovvero il carattere perpetuo qualora nell'atto di concessione non sia indicata una diversa durata.*

Fermo restando quanto previsto all'articolo 92 del D.P.R. 285/1990, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per mutamento della situazione di fatto non prevedibile all'adozione della concessione, determinata da una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero, il funzionario all'uopo delegato può revocare, previa deliberazione della Giunta Comunale di ricognizione e verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, la concessione delle sepolture a tumulazione individuale sia a carattere temporaneo che a carattere perpetuo nel rispetto delle garanzie, indennizzo economico, e delle modalità previste dall'articolo 21 quinquies della legge 241/1990. In questo caso Le spese relative alla traslazione della salma, raccolta resti mortali, cassetta ossario, servizi cimiteriali sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale”;

che a seguito delle verifiche effettuate sui registri comunali cimiteriali e a mezzo dei sopralluoghi, risulta che nel cimitero comunale dal **gruppo n. 1 al gruppo n. 6** vi siano numerosi loculi con salme tumulate da oltre 50 anni (su un totale di **n. 1114 loculi, n. 634 salme** (allegato A) tumulate da oltre 50 anni, idonee per le “ sepolture del giorno”;

dato atto che la suddetta emergenza dovuta alla carenza/insufficienza di loculi deve essere urgentemente affrontata nelle more della realizzazione degli ampliamenti e/o nuovo cimitero in programma;

ritenuto necessario assicurare la disponibilità di nuovi posti salma mediante l'operazione di recupero loculi, ai sensi della normativa sopra richiamata;

preso atto inoltre che diversi loculi risultano in stato di evidente abbandono, e pertanto secondo quanto previsto **dell'art. 52 in particolare il comma 1 lettere b – d – f** del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (delibera di C.C. n. 14 del 13/03/2008) *“La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza nei seguenti casi:*

b) quando non viene eseguita la prescritta manutenzione come indicato nell'articolo precedente;

d) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

f) quando la sepoltura risulta in stato di completo abbandono e non è possibile rintracciare gli aventi diritto”

richiamati integralmente gli artt. 48 e 52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (delibera di C.C. n. 14 del 13/03/2008);

ritenuto di dover procedere con effetto immediato all'attuazione di quanto previsto dai succitati articoli, in particolare dato atto che l'art. 48 comma 4 – *“Le spese relative alla stipulazione del contratto di concessione di cui ai punti 1 e 2 sono interamente a carico dell'Amministrazione Comunale, così come l'eventuale fornitura di cassette-ossario o le spese eventualmente da sostenersi per la traslazione della salma. Nessun diritto di inumazione, apertura e muratura loculi*

e cellette è dovuto in questo caso. L'Amministrazione Comunale non fornirà lapidi (ove trattasi di sepoltura sprovvista), ornamenti, epigrafi che restano a carico totale del concessionario o degli aventi diritto”;

visti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D. Lgs. 267/2000;

CON VOTI UNANIMI

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa

- dichiarare urgente il su citato art. 48 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- dichiarare di poter procedere ad ogni azione utile per il recupero dei loculi con le modalità descritte in premessa;
- di approvare l'elenco dei loculi (allegato A) , idonei per le “ sepolture del giorno”;
- di incaricare il Dirigente Area 4 – Ambiente e Sanità di attivare tutte le procedure amministrative ed organizzative necessarie al recupero dei loculi (allegato A) come in premessa artt. 48 e 52 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria (delibera di C.C. n. 14 del 13/03/2008);
- di stabilire che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D.Lgs n. 33/2013 e sarà pubblicato ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 33/2013;
- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL n° 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 110**

Ufficio Proponente: **Ufficio Cimiteriale**

Oggetto: **RECUPERO LOCULI - REVOCA PER PUBBLICA UTILITÀ E STATO DI ABBANDONO**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Cimiteriale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2020

Il Responsabile di Settore
Gianluca Faraone

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/06/2020

Responsabile del Servizio Finanziario
Gianluca Faraone

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
COPPOLA Alessandro

Il Segretario
Dott. Tullio DI ASCENZI

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, N. 267 e ss.mm. e ii., la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Tullio DI ASCENZI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Tullio Di Ascenzi;1;9476641
Alessandro Coppola;2;13370377

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è inserita in data odierna sul sito informatico del comune di Nettuno per la prescritta pubblicazione ai sensi di legge (D.Lgs. N. 267/2000, art. 124 - Legge N.69/2009, art. 32).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Amm.vo Daniela TOMEI

Dalla Residenza Comunale, 23/06/2020

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. N. 267/2000 e ss.mm. e ii, la presente deliberazione diventa esecutiva decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Istr. Amm.vo Daniela TOMEI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Daniela Tomei;1;16782516